

I compiti del Direttore dei lavori nella disciplina economica del Capitolato speciale d'appalto

di Beatrice Armeli

“ Ripercorriamo in breve i principali adempimenti cui è chiamato il Direttore dei lavori con riguardo ai profili prettamente economici della fase esecutiva del contratto pubblico di appalto, in particolare alla luce della normativa di recente introduzione, proponendo in conclusione, quale mero esempio, uno stralcio di Capitolato speciale per appalto di lavori, aggiornato nella parte relativa alla disciplina economica. ”

1. Inquadramento

I recenti interventi normativi in materia di contratti pubblici, apportati dalla legge Europea 2019-2020 (l. 23 dicembre 2021, n. 238) e dal decreto Sostegni *ter* (d.l. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modifiche dalla l. 28 marzo 2022, n. 25), importano disposizioni di non secondaria importanza che impattano, a cascata, anche sulla disciplina dettata dal Capitolato speciale d'appalto, la quale, dunque, deve adeguarsi alle nuove previsioni, in particolare per quel che concerne gli aspetti economici rilevanti nell'esecuzione del contratto.

Mentre il decreto Cura Italia (d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla l. 24 aprile 2020, n. 27) e il decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, con s.m.i.) hanno modificato la disciplina dell'anticipazione del prezzo, rispettivamente, consentendola anche nel caso di consegna in via d'urgenza e innalzandone l'importo fino al 30% nei limiti delle risorse a disposizione della stazione appaltante (disposizione valida fino al 31 dicembre 2022 e applicabile anche agli appalti sotto-soglia e a quelli indetti nei settori speciali), gli ultimi interventi normativi sopra richiamati hanno toccato, come

noto, i temi dei pagamenti e della variazione dei prezzi. Temi di cruciale importanza nella fase esecutiva del contratto di appalto, la cui piana disciplina nel Capitolato speciale dovrebbe prevenire l'affiorare di problematiche potenzialmente sfocianti in un contenzioso tra l'appaltatore e la stazione appaltante. E ruolo chiave nell'applicazione della legge contrattuale è certamente svolto dal Direttore dei lavori che, unitamente al RUP, di fatto sovrintende alla contabilità, interloquendo peraltro in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti (oltre che tecnici anche) economici del contratto (v. art. 101, comma 3, d.lgs. 50/2016).

Senza voler addentrarsi nella definizione di ruolo e responsabilità del Direttore dei lavori, le cui funzioni sono – ad oggi ancora – dettagliate dal d.m. 7 marzo 2018, n. 49, scopo della presente disamina è quello di ripercorrere in breve i principali adempimenti cui è chiamata tale figura con riguardo ai profili prettamente economici della fase esecutiva del contratto pubblico di appalto, in particolare alla luce della normativa di recente introduzione, proponendo in conclusione, quale mero esempio, uno stralcio di Capitolato speciale per appalto di lavori, aggiornato nella parte relativa alla disciplina economica.

2. Pagamenti in acconto e a saldo

Tra i compiti di primaria importanza affidati al tecnico incaricato della Direzione dei lavori dell'opera pubblica – che ne assimilano il ruolo a quello dell'esercente di un pubblico servizio – spicca sicuramente la gestione contabile dei lavori che si sostanzia nella corretta, completa e tempestiva registrazione contabile delle attività a verifica e conferma di quanto effettivamente realizzato, ai fini della liquidazione del corrispettivo per l'esecuzione dell'opera.

Infatti, il Direttore dei lavori redige la contabilità e adotta il c.d. SAL (stato di avanzamento lavori), contestualmente all'esito positivo dell'accertamento del raggiungimento delle condizioni contrattuali. Il SAL, in particolare, deve precisare: *i*) il corrispettivo maturato; *ii*) gli acconti già corrisposti; *iii*) l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il medesimo documento deve poi trasmettersi immediatamente al RUP, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. *d*), del d.m. 49/2018.

Si esplica dunque in tal modo la duplice funzione tecnico-contabile svolta dal Direttore dei lavori, la quale si sostanzia in un'azione continua e dettagliata di verifica inerente, da un lato, alla corrispondenza tra l'eseguito e il progettato e, dall'altro, alla congruità della spesa sostenuta dall'amministrazione, mediante la redazione e l'aggiornamento dei documenti contabili, tra cui, appunto, il SAL. Quest'ultimo, in particolare, rappresenta il documento riassuntivo e la certificazione formale dell'andamento dei lavori con la quantificazione delle opere eseguite, mediante il quale si identifica la quota parte di acconto dell'importo contrattuale che l'appaltatore può riscuotere in corso d'opera, senza comunque che ciò comporti accettazione delle opere eseguite.

Per le procedure avviate dopo il 1° febbraio 2022, la legge Europea 2019-2020 ha peraltro introdotto la possibilità per l'esecutore di comunicare direttamente alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, con previsione recepita *sub art.* 113-*bis*, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, del Codice dei contratti pubblici. Fermo dunque il compito del Direttore dei lavori di procedere a detto accertamento "d'ufficio", l'appaltatore può comunicare a quest'ultimo il raggiungimento delle condizioni per l'adozione del documento contabile propedeutico alla liquidazione della relativa parte di corrispettivo. A riguardo, è

in particolare previsto che, in caso di difformità tra le valutazioni del Direttore dei lavori e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il Direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore stesso, può alternativamente procedere: *i*) all'archiviazione della comunicazione ricevuta dall'appaltatore; *ii*) ovvero all'adozione del SAL, secondo quanto disposto dall'articolo 113-*bis*, comma 1-*quater*, del d.lgs. 50/2016. *A latere* la possibilità di interrogarsi in merito ad un eventuale intervento del Collegio Consultivo Tecnico, è da evidenziare la responsabilità di cui si ritrova investito il tecnico affidatario del servizio di Direzione dei lavori, potendo lo stesso finanche "archiviare" la comunicazione dell'appaltatore ove in difformità alle proprie valutazioni, inducendo evidentemente quest'ultimo ad apporre riserva (v. *infra*, § 4).

Ad ogni modo, la liquidazione all'appaltatore delle somme certificate dal SAL avviene solo dopo l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP. Quest'ultimo, infatti, emette il certificato di pagamento – idealmente – in via contestuale all'adozione del SAL e, comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso, previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori, a norma – oggi – dell'art. 113-*bis*, comma 1-*quinquies*, del Codice. Il certificato di pagamento, annotato nel registro di contabilità che viene sottoscritto dall'appaltatore in occasione di ogni SAL, è quindi inviato dal RUP alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. *c*) e *d*), del d.m. 49/2018.

Il certificato di pagamento costituisce dunque l'atto contabile predisposto dal RUP che, riportando l'attestazione formale della somma dovuta, autorizza la liquidazione delle singole rate di acconto da versarsi all'esecutore e la cui entità è definita dal SAL trasmesso dal Direttore dei lavori.

Ai sensi dell'art. 113-*bis*, comma 1, del d.lgs. 50/2016, poi, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati dalla stazione appaltante, a seguito del ricevimento del certificato di pagamento trasmesso dal RUP, nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo diverso maggior termine, comunque non superiore a sessanta giorni, concordato con l'appaltatore in fase di stipula del contratto. Diverse, e più ridotte, tempistiche erano invece state previste

con riferimento al c.d. SAL d'emergenza dall'art. 8, comma 4, lett. a), del decreto Semplificazioni (d.l. 16 luglio 2020, n. 76).

Al termine dell'opera, inoltre, il Direttore dei lavori è tenuto a compilare il certificato di ultimazione dei lavori, per poi redigere e sottoscrivere il conto finale dei lavori, al quale deve allegare la documentazione di cui all'art. 14, comma 5, del d.m. 14/2018, per la relativa trasmissione al RUP. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva è subordinata, ancora una volta, all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP e alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

Nello specifico, si ricorda che al conto finale il Direttore dei lavori deve allegare una propria relazione, sintetizzando le attività principali dell'esecuzione dell'opera, al fine di fornire ogni rilevante informazione sull'andamento contabile dell'appalto, nonché una relazione riservata relativa alle sue valutazioni sulle riserve apposte dall'esecutore, la quale peraltro risulta sottratta dall'accesso agli atti a norma dell'art. 53, comma 5, lett. c), del Codice, rimanendo dunque a uso esclusivo della stazione appaltante.

3. Revisione dei prezzi e compensazione

Come noto, in virtù di quanto disposto dall'art. 1-*septies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni *bis*, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106), per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 – data di entrata in vigore della relativa legge di conversione –, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione ritenuti più significativi, sono rilevate dal d.m. 11 novembre 2021, potendo procedersi a compensazioni, in aumento o in diminuzione, in deroga alle disposizioni dell'art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi del medesimo articolo.

Anche in tal caso assume rilievo il ruolo del Direttore dei lavori, per quel che in particolare concerne la contabilizzazione delle lavorazioni eseguite. Infatti, la compensazione viene determinata applicando alle quantità

dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del medesimo, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal d.m. 11 novembre 2021 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8%, se riferite esclusivamente all'anno 2021, ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.

Con riguardo invece ai contratti stipulati a seguito di gare indette successivamente alla data del 27 gennaio 2022, data di entrata in vigore del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni *ter*, convertito con modifiche dalla l. 28 marzo 2022, n. 25), e fino al 31 dicembre 2023, l'art. 29 dello stesso decreto prevede che, sempre in deroga all'art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. Si procede dunque a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse appositamente accantonate dalla stazione appaltante, secondo quanto disposto dai commi 7 e seguenti del medesimo art. 29¹. Anche in tal caso, la determinazione delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre è rilevata, entro il 31 marzo

(1) In sede di conversione, è stato introdotto, *sub* art. 29, il comma 11-*bis*, dettante disposizioni particolari per quanto concerne gli accordi quadro di lavori di cui all'art. 54 d.lgs. 50/2016, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, prevedendosi a riguardo la possibilità per le stazioni appaltanti, ai fini dell'esecuzione di detti accordi e nei limiti delle risorse complessivamente stanziati per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, di utilizzare le risultanze dei prezzari regionali aggiornati con apposito decreto ministeriale, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. È stato altresì previsto che, nelle more dell'aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti possano, per le medesime finalità e nei predetti limiti, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate su base semestrale dal MIMS, sempre fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.

e il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili² e la compensazione viene determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al predetto decreto ministeriale e nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori. L'attività di verifica e accertamento del Direttore dei lavori è pertanto imprescindibile.

In particolare, da un lato, l'appaltatore è tenuto a provare la maggiore onerosità con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato rispetto a quello documentato con riferimento al momento dell'offerta. Dall'altro lato, il Direttore dei lavori è chiamato a verificare l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'appaltatore, dovendo altresì accertare che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove poi la maggiore onerosità provata dall'appaltatore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza. Ove sia provata dall'appaltatore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto stesso per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. E la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

4. Gli accertamenti del Direttore dei lavori e la funzione del Collegio Consultivo Tecnico

Dai precedenti spunti, ciò che emerge è un'indubbia rilevanza della responsabilità del Direttore dei lavori, il quale – tra gli altri adempimenti e per quel che qui è stato preso in considerazione – è chiamato a:

- accertare il verificarsi delle condizioni contrattuali ai fini dell'emissione del SAL, eventualmente su impulso dell'appaltatore e in contraddittorio con esso, potendo in tal caso anche "archiviare" la comunicazione ricevuta dall'esecutore qualora in difformità con le proprie valutazioni;
- accertare l'importo della rata di saldo, previa certificazione dell'ultimazione dei lavori, con redazione del conto finale;
- esprimere, con relazione riservata, le proprie valutazioni in ordine alle riserve apposte dall'appaltatore;
- accertare le quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite, procedendo alla relativa contabilizzazione (che rimane di sua responsabilità pure in caso di annotazione da parte dell'appaltatore), anche al fine di procedere alla prescritta compensazione prevista nei termini di legge;
- verificare l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'appaltatore in caso di variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, dovendo, in detta ipotesi, altresì accertare che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Riserve a parte, su cui peraltro il Capitolato speciale d'appalto dovrebbe dettagliare apposita norma, in merito alle verifiche e agli accertamenti predetti, il legislatore non disciplina i casi di contrasto tra il riscontro effettuato dal Direttore dei lavori e le valutazioni dell'appaltatore, attribuendo preponderanza al primo laddove ammette che il Direttore dei lavori possa finanche "archiviare" la comunicazione ricevuta dall'appaltatore relativa al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL (v. art. 113-bis, comma 1-*quater*, del Codice). Espressione che fa emergere forte il rapporto di dipendenza funzionale che lega il tecnico alla pubblica amministrazione, tanto che – si ricorda – per le eventuali inadempienze contabili che dovesse evidenziarsi nell'esecuzione dell'incarico sussiste la giurisdizione della Corte dei conti.

Anche per i suddetti aspetti dovrebbe oggi entrare in scena il Collegio consultivo tecnico (di cui all'art. 6 del citato d.l. 76/2020), con riguardo al quale è stato recentemente pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, nella Serie generale n. 55 del 7 marzo scorso, il decreto MIMS 17 gennaio 2022, n. 12 dettante linee guida per l'omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle relative funzioni. In relazione a quanto

(2) Al tempo in cui si scrive non si risulta ancora emanato alcun decreto ministeriale a riguardo.

prescritto in merito ai compiti di detto organo, è evidente come gli “accertamenti” del Direttore dei lavori possano divenire oggetto di “cognizione” da parte del Collegio, deputato a prevenire anche controversie e dispute – risolvendole in via extragiudiziale – che possono generare o hanno generato riserve (punto 3.2.1). Specificatamente è previsto che al CCT debba essere trasmessa tutta la documentazione che ha già generato riserve ovvero problematiche tecniche, incluse le relazioni, ove disponibili, del Direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle riserve dell’appaltatore (punto 3.3.1). Al contempo, il Direttore dei lavori è tenuto a riportare sul giornale dei lavori i dati relativi alla costituzione del CCT, nonché, in forma succinta, l’estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso – sintesi che sarebbe forse preferibile venisse formulata dal Collegio stesso, senza ulteriori mediazioni – (punto 4.2.5). Peraltro si prevede che, in relazione alle riserve iscritte, suscettibili di determinare una variazione dell’importo economico dell’opera, ai fini della sottoposizione al CCT delle relative questioni non si applicano i limiti di valore di cui all’art. 205, comma 1, del Codice, per il caso di accordo bonario (punto 6.1.3). Da rilevare inoltre che, nel caso in cui il CCT sia chiamato ad esprimersi su riserve regolarmente iscritte, l’acquisizione della relazione riservata dell’organo di collaudo è rimessa alla discrezionalità del RUP (punto 6.1.4). Nulla si dice invece con riferimento alla relazione riservata del Direttore dei lavori. Parrebbe dunque che quest’ultima, rientrando – come visto – a pieno titolo tra la documentazione acquisibile dal CCT, debba essere allo stesso trasmessa a prescindere da un preventivo giudizio discrezionale del RUP. Se così è, sarebbe evidente la “disparità di trattamento”, posto che entrambe le relazioni – del Direttore dei

lavori e dell’organo di collaudo – sono riservate e, in generale, sottratte all’accesso ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. c), del Codice (ancorché il divieto non sia in detto contesto chiaramente operabile).

5. Conclusioni

Senza pretesa di esaustività, si è inteso qui citare alcuni dei principali adempimenti che il Direttore dei lavori è chiamato ad assolvere nell’ambito della propria funzione di gestione contabile dell’esecuzione dell’opera. Adempimenti – d’importanza tutt’altro che secondaria – che, da un lato, pongono in luce il ruolo chiave di tale figura e la pregnanza della relativa responsabilità, ma dall’altro lato, la scarna disciplina, a livello primario e secondario, per quel che concerne le implicazioni giuridiche di detta responsabilità, dedicandosi più che altro attenzione, soprattutto in via regolamentare, ad aspetti prettamente tecnici.

Responsabilità, in senso lato, che dovrebbe oggi essere sottoposta – al ricorrere di tutte le altre condizioni di legge – al vaglio del Collegio consultivo tecnico, intrecciandosi i rispettivi accertamenti.

Da qui l’importanza di redigere un Capitolato speciale d’appalto che, in via suppletiva, integri le lacune normative, inserendo gli anelli mancanti della disciplina (non solo) economica del contratto. Richiamando peraltro il Capitolato quale parte integrante del contratto d’appalto stesso, il primo assurge a legge tra le parti. Il relativo grado di dettaglio e di adattabilità in base alle circostanze del caso dovrà quindi essere sapientemente commisurato (anche) a beneficio, *in primis*, della Direzione dei lavori ed eventualmente, in seconda battuta, dell’efficace prevenzione stragiudiziale delle controversie.

6. La disciplina economica nel Capitolato speciale d'appalto di lavori: esempio di alcune previsioni

Disciplina economica
Anticipazione
<p>1. Su richiesta dell'Appaltatore, il Committente, sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice, eroga un'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da corrispondersi entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni. Ai fini del presente articolo, per importo contrattuale si intende l'importo del Contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.</p> <p>1-bis. Secondo quanto previsto dall'articolo 207 del d.l. 34/2020, l'importo dell'anticipazione, prevista dal precedente comma 1, può essere incrementato fino al 30% (trenta per cento) nei limiti delle risorse a disposizione della Stazione appaltante. <i>[Disposizione applicabile nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 207 e valida fino al 31 dicembre 2022; si applica anche agli appalti sotto-soglia e a quelli indetti nei settori speciali.]</i></p> <p>2. L'erogazione dell'anticipo, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla presentazione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da istituti autorizzati e redatta conformemente al d.m. 31/2018, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.</p> <p>3. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga il Committente al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del Codice civile.</p> <p>4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.</p> <p>5. Se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi imputabili all'Appaltatore, l'anticipazione decade, con obbligo di restituzione da parte dell'Appaltatore medesimo; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.</p> <p>6. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.</p>
Pagamenti in acconto
<p>1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, compresa la quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta, al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € ...,00 (euro .../00).</p> <p>2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sono applicate ritenute dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da restituirsi, nulla ostando, in sede di liquidazione della rata di saldo, ai sensi del presente Capitolato.</p> <p>3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, <u>il Direttore dei lavori redige la contabilità e adotta il SAL contestualmente all'esito positivo dell'accertamento del raggiungimento delle condizioni contrattuali, da trasmettersi immediatamente al RUP</u>, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. d), del d.m. 49/2018; il SAL deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.</p> <p>3-bis. Fermi restando i compiti del Direttore dei lavori di cui al comma precedente, l'Appaltatore può comunicare a quest'ultimo il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL. In caso di difformità tra le valutazioni del Direttore dei lavori e quelle dell'Appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il Direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'Appaltatore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al primo periodo ovvero all'adozione del SAL, secondo quanto disposto dall'articolo 113-bis, comma 1-<i>quater</i>, del Codice.</p> <p>4. Il RUP, fermo quanto previsto dal successivo comma 8, emette il certificato di pagamento, contestualmente all'adozione del SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'adozione dello stesso, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, a norma dell'articolo 113-bis, comma 1-<i>quinquies</i>, del Codice, nonché di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo; il certificato di pagamento, annotato nel registro di contabilità che viene sottoscritto dall'Appaltatore in occasione di ogni SAL, è inviato dal RUP alla Stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. c) e d), del d.m. 49/2018.</p>

(segue)

4-bis. L'Appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione del SAL, ottemperando agli obblighi di fatturazione elettronica negli appalti pubblici previsti dagli articoli 3 e 4 del d.lgs. 148/2018. L'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

5. Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di Appalto sono effettuati dalla Stazione appaltante, a seguito del ricevimento del certificato di pagamento trasmesso dal RUP, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo diverso maggior termine, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, concordato con l'Appaltatore in fase di stipula del Contratto.

5-bis. A norma dell'articolo 8, comma 4, lett. b), del d.l. 76/2020, sono riconosciuti i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del CSE, del PSC in attuazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19. Il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del PSC recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi. *[Le misure di contenimento per le quali è previsto per legge il rimborso sono quelle specificatamente contemplate negli articoli 1 e 2 del d.l. 6/2020 e nell'articolo 1 del d.l. 19/2020; a rigore, per ulteriori e diverse misure, il rimborso non è previsto, dovendo anche le stesse essere già predefinite e preventivate ex ante, per i nuovi cantieri.]*

6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione del SAL e all'emissione del certificato di pagamento ai sensi del comma 3, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

7. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso un SAL per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun SAL quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del presente Capitolato.

8. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) nel caso in cui il DURC acquisito per la stipula Contratto sia scaduto, all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi del presente Capitolato;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, previsti dal presente Capitolato, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente Capitolato, in materia di tracciabilità dei pagamenti;

9. In caso di inadempienze nel pagamento delle contribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, emerse dal DURC, la Stazione appaltante provvede al versamento di tale debito presso gli Enti previdenziali che lo hanno evidenziato, decurtando la somma dal certificato di pagamento.

10. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del d.m. 49/2018, se l'Appalto comprende lavori da tenere distinti, i certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza del medesimo Contratto.

Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto e sottoscritto dal Direttore dei lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il Direttore dei lavori allega al conto finale la documentazione di cui all'articolo 14, comma 5, del d.m. 14/2018 e lo trasmette al RUP. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 4 e alle condizioni di cui al comma 6.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. e), del d.m. 49/2018, all'atto della firma, l'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice o la transazione di cui all'articolo 208 del Codice. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

(segue)

3. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine assegnatogli per la firma, il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata in merito al conto medesimo, nella quale esprime altresì parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
4. All'esito positivo del collaudo (ovvero della verifica di conformità), e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 31, comma 2, nulla ostando, è pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo (ovvero della verifica di conformità), salvo diverso maggior termine, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, concordato con l'Appaltatore in fase di stipula del Contratto. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del d.lgs. 231/2002.
5. Il certificato di pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.
6. Fermo quanto previsto dal presente Capitolato, il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione appaltante del DURC per la liquidazione finale e, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice, esso è disposto solo a condizione che l'Appaltatore abbia costituito apposita garanzia fideiussoria, nei termini che seguono:
- l'importo garantito deve essere almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo di due anni, intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo (ovvero del certificato di regolare esecuzione) e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
 - la garanzia deve avere efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo (ovvero del certificato di regolare esecuzione);
 - la garanzia deve essere redatta conformemente al d.m. 31/2018 ed è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato secondo quanto previsto dall'articolo 93, comma 3, del Codice, da presentarsi in originale al Committente.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
8. L'Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili, nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

- Decorso il termine senza che sia emesso il certificato di pagamento per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi di mora. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
- Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento in acconto immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
- È facoltà dell'Appaltatore, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato di pagamento, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Committente non provvede contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Ritardi nel pagamento della rata di saldo

- Decorso il termine senza che sia emesso il certificato di pagamento per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi di mora. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
- Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento senza necessità di domande o riserve.

Revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo

[Norma applicabile a seguito dell'inserimento, nel disciplinare di gara, di apposita clausola di revisione dei prezzi. V. infra per la disciplina transitoria.]

1. Fermo quanto previsto dal presente Capitolato, ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 23, comma 7, del Codice, se il costo di singoli prodotti, o di singole attrezzature ovvero di singole lavorazioni subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato sulla base dell'elenco prezzi di cui al presente Capitolato (ovvero del prezzario regionale dell'anno di presentazione dell'offerta), si fa luogo a una variazione del prezzo, in aumento o in diminuzione, soltanto per la quota parte eccedente il 10% (dieci per cento) del prezzo originario (a cui si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara), e con limite massimo pari al 50% (cinquanta per cento) della variazione accertata dal Direttore dei lavori.

2. Le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

- a) eventuali somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
- b) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione.

3. All'infuori di quanto previsto dal precedente comma, non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante.

4. Le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve, ma a semplice richiesta di una delle parti entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricorrere delle variazioni di cui al comma 1, con accredito o addebito del relativo importo, a seconda del caso, a cura della Direzione Lavori, se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo (ovvero il certificato di regolare esecuzione), e a cura del RUP in ogni altro caso.

Revisione dei prezzi dei materiali e compensazioni

[Norma applicabile solo per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 73/2021, come da ultimo modificato con l. 234/2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022.]

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 1-septies del d.l. 73/2021, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8% (otto per cento), verificatesi nell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione ritenuti più significativi, sono rilevate dal d.m. 11 novembre 2021.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi del medesimo articolo.

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del medesimo, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal d.m. 11 novembre 2021 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8% (otto per cento), se riferite esclusivamente all'anno 2021, ed eccedenti il 10% (dieci per cento) complessivo se riferite a più anni.

4. Per le variazioni in aumento, l'Appaltatore che non ha presentato alla Stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del d.m. 11 novembre 2021 (pubblicato sulla GURI n. 279 del 23 novembre 2021, da ultimo rettificato dal d.m. 7 dicembre 2021, pubblicato sulla GURI n. 294 dell'11 dicembre 2021) decade dalla facoltà di presentare l'istanza stessa.

5. Il RUP accerta con proprio provvedimento il credito della Stazione appaltante e procede a eventuali recuperi. La Stazione appaltante provvede alle compensazioni a norma dei commi 6 e seguenti dell'articolo 1-septies del d.l. 73/2021. Si applica la Circolare del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 25 novembre 2021.

[Oppure:]

Revisione dei prezzi dei materiali e compensazioni

[Norma applicabile solo per i contratti in corso di esecuzione alla data del 2 marzo 2022, data di entrata in vigore del d.l. 1° marzo 2022, n. 17]

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 25 del d.l. 17/2022, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8% (otto per cento), verificatesi nell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione ritenuti più significativi, sono rilevate con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (da adottarsi entro il 30 settembre 2022).

(segue)

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi del medesimo articolo.

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del medesimo, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8% (otto per cento), se riferite esclusivamente all'anno 2022, ed eccedenti il 10% (dieci per cento) complessivo se riferite a più anni.

4. Per le variazioni in aumento, l'Appaltatore che non ha presentato alla Stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 1 decade dalla facoltà di presentare l'istanza stessa.

5. Il RUP accerta con proprio provvedimento il credito della Stazione appaltante e procede a eventuali recuperi. La Stazione appaltante provvede alle compensazioni a norma dei commi 7 e seguenti dell'articolo 25 del d.l. 17/2022.

[Oppure:]

Revisione dei prezzi dei materiali e compensazioni

[Norma applicabile solo per i contratti stipulati a seguito di gare indette successivamente alla data del 27 gennaio 2022, data di entrata in vigore del d.l. 4/2022 conv. con modif. dalla L. 25/2022, e fino al 31 dicembre 2023.]

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del d.l. 4/2022, in deroga all'articolo 106, comma 1, lett. a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.

2. Nel caso di cui al comma 1 si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza, nel limite delle risorse appositamente accantonate dalla Stazione appaltante secondo quanto disposto dai commi 7 e seguenti dell'articolo 29 del d.l. 4/2022.

3. La determinazione delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre è rilevata, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 3 e nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

5. A pena di decadenza, l'Appaltatore presenta alla Stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 3 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

6. L'Appaltatore è tenuto a provare la maggiore onerosità con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato rispetto a quello documentato con riferimento al momento dell'offerta.

7. Il Direttore dei lavori verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore. Il Direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'Appaltatore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al comma 3, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% (cinque per cento) e in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza. Ove sia provata dall'Appaltatore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 3 per la sola parte eccedente il 5% (cinque per cento) e in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza.

8. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

9. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.